Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 19 novembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 19 NOVEMBRE 1976:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 83: **Consorzio di credito per le opere pubbliche:** Bollettino delle estrazioni delle obbligazioni delle serie speciali 5 % « Ferrovie dello Stato »; 5 % « Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676 »; 5 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 5,50 % « Ferrovie dello Stato »; 6 % garantite dallo Stato « Diciottennale »; 6 % « Legge 30 dicembre 1960 - n. 1676 »; 6 % « D.L. 11 novembre 1964 - n. 1121 »; 6 % « Legge 27 ottobre 1965 - n. 1200 »; 6 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 6 % garantite dallo Stato « A »; 6 % garantite dallo Stato « B »; 6 % garantite dallo Stato « C »; 7 % « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura »; 7 % garantite dallo Stato « B », effettuate il 10 novembre 1976.

(12393)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 1976, n. **757.**

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Le Havre (Francia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

Il vice consolato di 1ª categoria in Le Havre (Francia) è soppresso a decorrere dal 1° luglio 1977.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1976

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1976
Registro n. 429 *Esteri, foglio n.* 381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1976, n. **758.**

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Santos (Brasile).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Santos (Brasile) è soppresso.

Art. 2.

Il presente decreto ha decorrenza dal 31 dicembre 1976.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1976

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1976
Registro n. 429 *Esteri, foglio n.* 382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 1976.

Sostituzione di un membro della commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente la abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1962, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1962, registro n. 15, foglio n. 208, concernente la nomina della commissione prevista dall'art. 3 della citata legge 25 aprile 1961, n. 355;

Vista la lettera del Ministero del tesoro, con la quale il dott. Tommaso Antonelli viene designato a far parte della predetta commissione, in sostituzione del dottor Renato Biffi;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Il dott. Tommaso Antonelli, primo dirigente del Ministero del tesoro, è nominato membro della commissione prevista dall'art. 3 della legge 25 aprile 1961, n. 355, in sostituzione del dott. Renato Biffi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1976

LEONE

ORLANDO — ANDREOTTI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1976
Registro n. 50 Poste, foglio n. 372

(12173)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1976.

Determinazione della data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, in Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1975, n. 277, concernente la determinazione delle sedi e delle circoscrizioni delle sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali;

Considerato che la data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, avente sede in Reggio Calabria, può essere fissata per il giorno 1° luglio 1976;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La data di inizio di funzionamento della sezione staccata del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, avente sede in Reggio Calabria, è fissata per il giorno 1° luglio 1976.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1976

LEONE

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1976
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 204

(12174)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1976.

Sostituzione di un componente e del segretario del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto il proprio decreto di data 9 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1975, registro n. 1 Sanità, foglio n. 325, con il quale è stato ricostituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia, ai sensi dell'art. 5 della legge sopracitata;

Vista la deliberazione n. 280 del 30 giugno 1975 della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari con la quale è stato designato quale esperto camerale in seno al comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico, il sig. Giuseppe Interesse, in sostituzione dell'ing. Domenico Lorusso;

Vista la nota n. 01/1314 del 6 marzo 1976 della regione Puglia, con la quale si designa, quale segretario del comitato suddetto il dott. Michele Carretta in sostituzione del dott. Nicola Grimaldi;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972 che delega alle regioni le funzioni amministrative concernenti l'inquinamento atmosferico;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto l'art. 2 della legge n. 734 del 15 novembre 1973;

Decreta:

Il sig. Giuseppe Interesse e il dott. Michele Carretta, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Puglia, sono nominati rispettivamente esperto della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari in sostituzione dell'ing. Domenico Lorusso, e segretario in sostituzione del dott. Nicola Grimaldi, del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico per la Puglia.

All'atto della liquidazione dei gettoni di presenza verranno tenute presenti le norme di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e all'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 luglio 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1976
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 307

(12151)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 364.270.000.000, ai sensi della legge 12 agosto 1974, n. 371, recante integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 12 agosto 1974, n. 371, recante integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno, la quale: *a*) eleva da lire 3.125 miliardi a lire 4.125 miliardi l'apporto in favore della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-75; *b*) dispone che al conferimento della somma aggiuntiva di lire 1.000 miliardi si provvede, alternativamente o promiscuamente, con versamenti da parte dello Stato o con assunzione diretta di prestiti all'estero da parte della Cassa per il Mezzogiorno;

Visto, in particolare l'art. 2, secondo comma, della ricordata legge n. 371, con cui, ai fini dei versamenti diretti da parte dello Stato, il Ministro per il tesoro è stato autorizzato a provvedere alla copertura della relativa spesa mediante operazioni di ricorso al mercato finanziario, da effettuarsi a norma dell'art. 17, quarto comma, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, il quale prevede la contrazione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o emissioni di buoni poliennali del Tesoro o di certificati speciali di credito;

Visto il proprio decreto n. 300635/66-0, in data 12 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1976, registro n. 6 Tesoro, foglio n. 8, con cui, in esecuzione dell'art. 2, secondo comma, della menzionata legge n. 371 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 364.270.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 300635/66-0, in data 12 febbraio 1976, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 8739 del 27 febbraio 1976 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 350.002.758.333, versato al capo X, cap. 5019 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 4 della legge bancaria, in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 300635/66-0 del 12 febbraio 1976, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Legge 12 agosto 1974, n. 371, recante integrazione dei fondi di cui alla legge 6 ottobre 1971, n. 853, per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati allo esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamento al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine

del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmettera alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del Tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuta alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 54.640.500 (cinquantaquattromilioniseicentoquarantamilacinquecento) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi o ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 27.320.250, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *settembre* 1976
Registro n. 27 *Tesoro, foglio n.* 146

(11913)

DECRETO MINISTERIALE 1° ottobre 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di San Germano dei Berici.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 10 dicembre 1974, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il borgo rurale e la zona di rispetto di villa Dolfin in Campolongo nel comune di San Germano dei Berici;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di San Germano dei Berici (Vicenza);

Visto che la dizione dei mappali « 131, 3, 12, etc. », trascritta al limite nord del vincolo nel verbale del 10 dicembre 1974, è errata e che pertanto la stessa va corretta in « 131, 13, 12 etc. », come giustamente riportato nella relativa planimetria, a suo tempo affissa, per il prescritto periodo di legge, all'albo pretorio del comune di San Germano dei Berici;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di San Germano dei Berici e di alcuni cittadini del predetto comune, opposizioni che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché trattasi di un complesso di singolare qualità e bellezza, sito in un cuneo vallivo alle

pendici sud-orientali dei colli Berici; esso costituiva probabilmente, come San Germano e molte altre località, un nucleo medioevale di colonizzazione agricola nel basso vicentino ed infatti di questo primo impianto conserva indubbie caratteristiche; collocato sopra un modesto rilievo, protetto verso nord-est dalle alte pendici dei colli, domina un'area agricola e forma un insieme paesaggistico suggestivo, inscindibile e assai attraente, avvalorato e particolarmente caratterizzato dalle ville Dolfin, Cantarella, Barchesse, Colombara, nonchè dalla chiesa e dall'ameno campanile di S. Andrea;

Decreta:

La zona costituita dal borgo rurale e zona di rispetto di villa Dolfin in Campolongo sita nel territorio del comune di San Germano dei Berici (Vicenza) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata dai seguenti mappali, inclusi anch'essi nel vincolo: a nord, mappali 131, 13, 12, 71, 27, 84, 66, 24, 22, 69, 26, 30, sezione *C*, foglio 1; ad est, mappale 4, sezione *C*, foglio 2; mappali 3, 6, 26, sezione *C*, foglio 3; a sud, mappale 4, sezione *C*, foglio 3; mappali 118, 119, 83, 60, 117, 113, 128, 19, attraverso strada comunale Albaria, mappali 8, 97, 93, sezione *C*, foglio 1; a ovest, tutto il tratto del canale Liona, dal mappale 87 al mappale 130, sezione *C*, foglio 1.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di San Germano dei Berici provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro i termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 1° ottobre 1976

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI VICENZA

Resoconto della seduta del 10 dicembre 1974

L'anno 1974, questo giorno di martedì 10 dicembre, nella sede dell'amministrazione provinciale di Vicenza, convocati per invito in data 18 novembre, si è riunita la commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Vicenza.

(*Omissis*).

L'ordine del giorno è il seguente:

1) Proposta vincolo borgo rurale e zona di rispetto di « Villa Dolfin » in Campolongo di San Germano dei Berici.

(*Omissis*).

Si sottopone pertanto alla commissione provinciale per il paesaggio il seguente provvedimento:

la commissione per il paesaggio di Vicenza udito l'esposto del relatore, delibera in virtù dell'art. 1, commi terzo e quarto della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 del relativo regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre il vincolo del complesso paesaggistico di suggestivo ed inscindibile aspetto nel suo insieme, avvalorato e particolarmente caratterizzato dalle ville Dolfin, Cantarella, Barchesse, Colombara, nonché dalla chiesa e l'ameno campanile di S. Andrea, complesso costituente un effettivo ed attraente interesse pubblico.

La proposta di detto vincolo, come da planimetria allegata, scala 1:2000, facente parte integrante del presente verbale, ha la seguente delimitazione:

Comune di San Germano dei Berici: a nord, dai mappali numeri 131, 13, 12, 71, 27, 84, 66, 24, 22, 69, 26, 30, sezione *C*, foglio 1; ad est, mappale 8, sezione *C*, foglio 2, mappali 3, 6, 26, sezione *C*, foglio 3; a sud, mappale 4, sezione *C*, foglio 3, mappali 118, 119, 83, 60, 117, 113, 128, 19, attraversa strada comunale Albaria, mappali 8, 97, 93, sezione *C*, foglio 1; a ovest, tutto il tratto del canale Liona, dal mappale 87 al mappale 130, sezione *C*, foglio 1.

(*Omissis*).

Il presidente mette ai voti il provvedimento proposto, che viene approvato per alzata di mano a maggioranza, con cinque voti favorevoli (avv. Landi, arch. Padoan, arch. Tubini, dott. Barioli, dott. Preziosi) e due astenuti tra i quali il sindaco di San Germano dei Berici.

(*Omissis*).

(11950)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1976.

Regolamento dei rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei certificati speciali di credito emessi per l'importo nominale di L. 206.240.000.000, ai sensi del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493;

Visto, in particolare, l'art. 19 del succitato decreto-legge n. 377, come risulta modificato dalla legge di conversione n. 493, il quale, nell'autorizzare il Ministro per il tesoro ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.408 miliardi, ha stabilito che alle operazioni finanziarie stesse si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 394, precisando che agli oneri derivanti dalle ripetute operazioni finanziarie per gli anni 1975 e 1976 si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate;

Visto il proprio decreto n. 511808/66-N-1, in data 15 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 344, con

cui, in esecuzione dell'art. 19 del menzionato decreto legge n. 377 è stata disposta un'emissione di certificati speciali di credito per un importo, in valore nominale, di L. 206.240.000.000, all'interesse annuo del 10%, pagabile a semestralità posticipate scadenti il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno, di cui la prima pagabile il 1° luglio 1976 e l'ultima il 1° luglio 1987, rimborsabili in 10 quote, di cui la prima da pagarsi il 1° luglio 1978 e l'ultima il 1° luglio 1987, certificati collocati tramite la Banca d'Italia;

Visto l'art. 7 del richiamato decreto ministeriale numero 511808/66-N-1, in data 15 dicembre 1975, con cui alla Banca d'Italia è stata affidata l'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito emessi, al versamento all'entrata del bilancio statale del relativo ricavo, al pagamento degli interessi sui titoli e al rimborso dei certificati estratti, nonché ogni altro adempimento occorrente per l'emissione in questione, stabilendo che i rapporti conseguenti alle operazioni su indicate sarebbero stati regolati con separato decreto ministeriale;

Vista la quietanza n. 79173 del 30 dicembre 1975 emessa dalla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di Roma, dell'importo di L. 199.995.511.110, versato al capo X, cap. 5052 dell'entrata statale, quale ricavo netto dei suddetti certificati speciali di credito;

Ritenuta l'urgenza, a termine dell'art. 14 della legge bancaria in relazione alla necessità di provvedere sollecitamente alla regolazione dei predetti rapporti con la Banca d'Italia, e con riserva di dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Decreta:

Art. 1.

Le somme occorrenti per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito, negli importi indicati nel piano di ammortamento allegato al decreto ministeriale n. 511808/66-N-1 del 15 dicembre 1975, saranno messe dal Tesoro a disposizione della Banca d'Italia alla scadenza del 26 giugno e del 27 dicembre di ogni anno, con inizio dal 27 dicembre 1976, mediante mandato esigibile presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma ed a favore della Banca d'Italia, amministrazione centrale, con quietanza, congiunta del cassiere centrale capo del servizio cassa centrale e del cassiere titolare dell'ufficio cassa.

La somma relativa alla prima semestralità d'interesse sarà messa a disposizione della Banca d'Italia alla data indicata nel suddetto piano di ammortamento.

Art. 2.

Il pagamento delle cedole d'interesse e il rimborso dei certificati estratti saranno effettuati agli interessati presso tutte le filiali della Banca d'Italia.

Art. 3.

Presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, sarà aperto, ai fini amministrativi e contabili, un conto fruttifero ordinario al tasso dell'1% denominato « Ministero del tesoro - Certificati speciali di credito 10% rimborsabili entro il 1° luglio 1987 - Decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493 - Provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti » sul quale saranno accreditate, con valuta successiva al giorno dell'incasso, le somme messe a disposizione dal Tesoro a termine del precedente art. 1.

Tale conto fruttifero sarà articolato in conti speciali interni, uno per ogni scadenza prevista dal piano di ammortamento dei certificati speciali di credito.

Decorso il termine di prescrizione delle somme dovute per interessi e capitale (per gli interessi 5 anni dopo la data di scadenza della relativa cedola e per il capitale 10 anni dopo la data stabilita per il rimborso), la Banca d'Italia procederà alla chiusura del corrispondente conto interno versando l'eventuale saldo all'apposito capitolo di bilancio dell'entrata statale da richiedersi al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro.

Entro il mese di febbraio di ogni anno, l'amministrazione centrale della Banca d'Italia trasmetterà al Ministero del tesoro il rendiconto relativo all'anno precedente.

Art. 4.

Per i certificati al portatore, il pagamento delle cedole ed il rimborso dei titoli verranno effettuati all'esibitore.

Art. 5.

Per i certificati nominativi — che possono comprendere uno o più certificati unitari fino all'importo di lire 10 miliardi — il pagamento degli interessi, ove non sia sottoposto a speciali condizioni, sarà effettuato ai presentatori dei certificati stessi, previa apposizione, nel relativo compartimento, del timbro a calendario « pagato » e ritiro di apposita ricevuta.

Per le persone fisiche, il rimborso dei certificati nominativi, non gravati da ipoteche o da vincoli, sarà effettuato all'intestatario previo accertamento della sua identità personale.

Negli altri casi il rimborso dei certificati nominativi, ai fini anche della documentazione occorrente, sarà effettuato secondo la procedura prevista per i titoli del debito pubblico, in quanto applicabile.

Art. 6.

I titoli e le domande per la riunione, la divisione o il tramutamento dei certificati al portatore o nominativi saranno presentati alle filiali della Banca d'Italia che provvederanno a trasmettere direttamente al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro le domande stesse trattenendo i titoli e ciò anche al fine del pagamento degli interessi che venissero a maturazione nelle more della effettuazione delle operazioni richieste.

Ad operazioni effettuate il Tesoro trasmetterà alle predette filiali della Banca d'Italia i nuovi titoli affinché ne curino la consegna a coloro che ne hanno fatto richiesta ed inviino al Tesoro stesso, previo annullamento, i titoli sostituiti.

Art. 7.

Le cedole, le ricevute e i titoli estinti saranno inoltrati al Ministero del tesoro entro il mese di febbraio di ogni anno in uno col rendiconto di cui al precedente art. 3.

Art. 8.

In occasione di ogni sorteggio il Ministero del tesoro trasmetterà all'amministrazione centrale della Banca d'Italia, per l'inoltro alle filiali, 500 copie dei bollettini di estrazione.

Art. 9.

Gli stampati occorrenti per il disimpegno del servizio saranno forniti alle filiali a cura dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia.

Art. 10.

Gli atti o i documenti comunque riguardanti il servizio del prestito, il conto da aprirsi presso l'amministrazione centrale della Banca d'Italia, la corrispondenza della medesima banca e delle aziende di credito che saranno eventualmente incaricate del servizio stesso, devono intendersi esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Le spedizioni, da parte sia dell'amministrazione centrale della Banca d'Italia sia delle filiali, dei valori, documenti o contabilità inerenti ai certificati in questione saranno effettuate tramite le sezioni di tesoreria provinciale. I corrispettivi per tali spedizioni saranno, in quanto dovuti, regolati dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355.

Saranno osservate, in quanto applicabili ai certificati di credito, in ogni caso, le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di titoli di debito pubblico e dei plichi valori.

Art. 11.

Per il servizio di pagamento delle cedole e di rimborso dei certificati speciali di credito viene riconosciuto alla Banca d'Italia, a titolo di rimborso spese, un compenso annuo nella misura dello 0,03% sul valore nominale dei certificati al portatore emessi; tale misura sarà ridotta allo 0,015% per la parte del prestito rappresentato da certificati nominativi o da ricevute provvisorie in possesso della Banca d'Italia.

In caso di tramutamento dei certificati di credito emessi da nominativi al portatore, si provvederà con decreto ministeriale a stabilire l'ammontare e la decorrenza di detto compenso.

Per intanto, l'ammontare del ripetuto compenso viene stabilito nell'importo annuo di L. 30.936.000 (trentamilioninovecentotrentaseimila) pari allo 0,015% sul valore nominale dei certificati di credito nominativi emessi e ricevute provvisorie, da corrispondersi a rate semestrali uguali di L. 15.468.000, alle stesse scadenze e con le stesse modalità previste per la provvista dei fondi relativi al servizio del prestito. La prima rata sarà versata con riferimento alla scadenza del 1° luglio 1976.

La suddetta spesa farà carico al cap. 4430 iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976 ed ai capitoli corrispondenti per gli anni successivi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *ottobre* 1976
Registro n. 28 *Tesoro, foglio n.* 308

(11912)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Classificazione tra le statali di due strade in provincia di Campobasso.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 5 settembre 1975, n. 3266, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto la classificazione tra le statali dei tratti di strada provinciale « Fondo Valle Tammaro » e « Variante per Campobasso », compresi tra la strada statale n. 17 (km 212 + 600 località Epitaffio) e la strada statale n. 87 (chilometri 132 + 100 località Taverna Vecchia), per una estesa di km 11 + 500, con la conseguente declassificazione delle porzioni delle strade statali n. 17 e n. 87, sottese dai tratti in parola da statizzare, e l'accorciamento della strada statale n. 158/dir. di km 1 + 574;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con voti 20 ottobre 1972, n. 1234 e 11 novembre 1975, n. 640, nonchè il consiglio provinciale di Campobasso e la giunta regionale del Molise che hanno ugualmente espresso parere favorevole con le deliberazioni 7 ottobre 1968, n. 165 e 26 settembre 1972, n. 678;

Ritenuto, quindi che si può provvedere alla statizzazione e alla declassificazione dei tratti di strade di cui sopra;

Ai sensi della citata legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

La classificazione tra le statali dei tratti di strada provinciale « Fondo Valle Tammaro » e « Variante per Campobasso » compresi tra la località Epitaffio (chilometro 212 + 600 della strada statale n. 17) e la località Taverna vecchia (km 132 + 100 della strada statale n. 87) dell'estesa di km 11 + 500.

Art. 2.

La strada statale n. 17, per effetto della classificazione di cui all'art. 1 lascia il vecchio tracciato al km 212 + 600, in località Epitaffio, per seguire fino al quadrivio di Guardiaregia i primi due chilometri del tratto « Fondo Valle Tammaro », indi, utilizzando il tratto finale della strada statale n. 158/dir. va ad innestarsi al km 221 + 800 del vecchio tracciato della strada statale n. 17 stessa.

Art. 3.

La strada statale n. 158/dir. è accorciata al chilometro 1 + 574 ed il suo caposaldo terminale assume la denominazione di « Innesto alla strada statale n. 17 al quadrivio di Guardiaregia ».

Art. 4.

La strada statale n. 87 proveniente da Benevento si innesta al nuovo tracciato della strada statale n. 17, in prossimità del vecchio tracciato, per sovrapporsi alla strada statale n. 17 dianzi citata, fino al km 221 + 800, quindi prosegue per la parte terminale del tratto « Variante per Campobasso » e si allaccia al vecchio itinerario della strada statale n. 87 stessa al km 132 + 100 in località Taverna Vecchia.

Art. 5.

Le porzioni delle statali n. 17 e n. 87 sottese ai tratti di strada provinciale « Fondo Valle Tammaro » e « Variante per Campobasso », divenuti strade statali per effetto della classificazione di cui all'art. 1, sono declassificate e saranno consegnate all'amministrazione provinciale di Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12126)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art: 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, con il quale il sig. Antonio Marconi è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo in rappresentanza dei lavoratori del settore agricoltura;

Considerato che il sig. Antonio Marconi è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive del comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 22 settembre 1975, a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 8798 del 18 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Viterbo ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Giuseppe Cattaneo in sostituzione del sig. Antonio Marconi;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Antonio Marconi, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore agricoltura, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Giuseppe Cattaneo è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Viterbo in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore agricoltura ed in sostituzione del sig. Antonio Marconi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12229)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Bari.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 9 giugno 1975, n. 2133/74, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

a) la declassificazione del tratto della strada statale n. 96, sostituito dalla nuova variante compresa tra le progressive chilometriche 77 + 700 e 83 + 125, con conseguente consegna del tratto stesso all'ente interessato;

b) la modifica della estesa complessiva della strada statale n. 99 da km 17 + 677 a km 16 + 197, fermo restando il caposaldo iniziale « Innesto con la strada statale n. 96 in Altamura », e la declassificazione del tratto terminale di km 1 + 480 con conseguente consegna di quest'ultimo tratto all'ente interessato;

c) la modifica della estesa complessiva della strada statale n. 171 da km 32 + 973 a km 31 + 673, fermo restando il caposaldo iniziale « Innesto con la strada statale n. 96 in Altamura », con conseguente declassificazione del tratto termine di km 1 + 300 e consegna all'ente interessato;

d) la modifica del caposaldo finale della strada statale n. 378 da « Innesto con la strada statale n. 96 in Altamura » con la nuova indicazione « Altamura » mantenendo invariata la sua lunghezza e gli altri capisaldi di itinerario;

Sentiti, il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che hanno espresso parere favorevole, rispettivamente con voti 19 giugno 1974, n. 693 e 6 aprile 1976, n. 165, nonchè la giunta regionale della Puglia che ha ugualmente espresso parere favorevole, con deliberazione 27 ottobre 1975, n. 820/*B*;

Ritenuto, quindi che si può provvedere alle declassificazioni e modifiche delle strade statali di cui sopra;

Ai sensi della citata legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

La classificazione tra le strade statali della variante di Altamura alla strada statale n. 96.

Art. 2.

La declassificazione del tratto della strada statale n. 96 sostituito dalla variante di cui all'art. 1, compreso tra le progressive chilometriche 77 + 700 e 83 + 125, con conseguente consegna al comune di Altamura, della parte ricadente nel centro abitato, ed all'amministrazione provinciale di Bari della restante parte.

Art. 3.

La strada statale n. 99 conserva il proprio caposaldo iniziale « Innesto con la strada statale n. 96 in Altamura » ma la sua lunghezza passa da km 17 + 677 a km 16 + 197 con una diminuzione di un tratto di km 1 + 480 che viene declassificato e consegnato al comune di Altamura.

Art. 4.

La strada statale n. 171 conserva il proprio caposaldo iniziale « Innesto con la strada statale n. 96 in Altamura », ma subisce una diminuzione di un tratto di km 1 + 300 che viene declassificato e consegnato al comune di Altamura.

Art. 5.

La strada statale n. 378 conserva la propria lunghezza ma subisce una modifica del caposaldo finale « Innesto con la strada statale in Altamura » con la nuova indicazione « Altamura ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(12125)

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1973, con il quale il dott. Adolfo Porcellini è stato nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in rappresentanza dei lavoratori del settore commercio;

Considerato che il dott. Adolfo Porcellini è rimasto assente per più di tre riunioni consecutive dal comitato predetto senza giustificato motivo e che, invitato dal presidente del comitato medesimo, con lettera del 25 giugno 1975, a fornire spiegazioni, non ha dato alcun riscontro all'invito;

Ritenuto che, nella specie, ricorrono le condizioni previste dal quinto comma del predetto art. 27;

Vista la nota n. 8735 del 23 agosto 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Pesaro ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Remo Cardinali in sostituzione del dott. Adolfo Porcellini;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Adolfo Porcellini, membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro, in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore commercio, è dichiarato decaduto dalla carica.

Art. 2.

Il sig. Remo Cardinali è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Pesaro in qualità di rappresentante dei lavoratori del settore commercio ed in sostituzione del dott. Adolfo Porcellini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12228)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna;

Viste le dimissioni del sig. Bruno Bianchi da componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio;

Vista la nota n. 11691 del 21 giugno 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Bologna ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Rino Bergamaschi in sostituzione del sig. Bruno Bianchi, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Rino Bergamaschi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Bologna in rappresentanza dei lavoratori del settore del commercio ed in sostituzione del sig. Bruno Bianchi, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12232)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia;

Viste le dimissioni del sig. Pasquale Vinci da componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria;

Vista la nota n. 4739 del 31 maggio 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Brescia ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Italo Varisco in sostituzione del sig. Pasquale Vinci, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Italo Varisco è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Brescia in rappresentanza dei datori di lavoro del settore industria ed in sostituzione del sig. Pasquale Vinci, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12231)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1976.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1974, con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti;

Considerato che il sig. Cleto Colantoni membro del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio è deceduto;

Vista la nota n. 5990 del 27 settembre 1976, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti ha comunicato che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Vincenzo Brandi in sostituzione del sig. Cleto Colantonio, deceduto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Vincenzo Brandi è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Rieti in rappresentanza dei datori di lavoro del settore commercio ed in sostituzione del sig. Cleto Colantoni, deceduto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1976

Il Ministro: ANSELMI

(12230)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Esc. 1.299.520 di cui al mod. *B*-Import n. 3260880 rilasciato in data 24 settembre 1973 dal Banco di Chiavari e R.L. di Genova, per l'importazione di filetti di sgombro all'olio di origine e provenienza Portogallo;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova Rivarolo fra il 25 gennaio e con un ritardo, quindi, di sessantatre e duecentoottantasei max giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 30 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'interessata non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge numero 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a fatti meramente aziendali. Infatti pur tenuto conto delle richieste di proroga, peraltro tutte respinte dall'UIC, si osserva che le motivazioni fornite dalla ditta, e cioè la difficoltà di approvvigionamento legata alla natura stagionale del prodotto, pur essendo senz'altro valide sul piano commerciale, non sono fra quelle previste al citato art. 5 della legge n. 1126;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli di Genova, mediante fidejussione del Banco di Chiavari e R.L. di Genova, nella misura del 5 % di Esc. 1.299.520 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12146)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jere-Fur S.r.l., in Padova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Jere-Fur S.r.l. di Padova, ha effettuato un pagamento anticipato di USA $ 23.159,77 di cui al mod. *B*-Import n. 4962952 rilasciato in data 21 febbraio 1975 dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, per l'importazione di 26 cartoni di pellicce lavorate di origine e provenienza Ungheria;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Padova il 9 settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni centosettanta rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 542618 del 14 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 3 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il fatto che la ditta interessata abbia inviato una lettera alla controparte in data 15 febbraio 1975 in cui si afferma di aver riscontrato delle differenze di qualità nella merce, non trova riscontro anche cronologico, con l'effettivo svolgimento dell'operazione. Infatti si osserva che il pagamento della merce in parola è stato effettuato successivamente (9 settembre 1975) alla data in cui la società importatrice (15 febbraio 1975) avrebbe inteso contestare la partita dichiarando di volerla restituire ed inoltre non risulta possibile il fatto che la ditta italiana abbia potuto accertare le differenze di qualità della merce ancor prima che la stessa fosse introdotta in deposito (4 marzo 1975).

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Jere-Fur S.r.l. di Padova, mediante fidejussione della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, nella misura del 5 % di USA $ 23.159,77 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12149)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Co.Ge.Dis, in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Co.Ge.Dis di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di FF. 84.428,20 di cui al mod. *B*-Import n. 4085264 rilasciato in data 23 gennaio 1975 dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, per l'importazione di una partita di accendini ricaricabili di origine e provenienza Francia;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 2 aprile 1975 con un ritardo, quindi, di giorni trentanove rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 971835 del 14 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Co.Ge.Dis di Milano, mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde di Milano, nella misura del 5 % di FF. 84.428,20 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12147)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Alfa Romeo S.p.a. di Milano, ha effettuato un pagmento anticipato di D.M. 64.739,75 di cui al mod. *B*-Import n. 3670390 rilasciato in data 12 agosto 1974 dal Banco di Roma, per l'importazione di una tornitrice automatica di origine e provenienza Germania Occidentale;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 1° settembre 1975 con un ritardo, quindi, di giorni duecentoquarantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493622 del 28 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'11 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126,

la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto, pur essendo comprovato il rinvio da parte della ditta estera della spedizione dei macchinari in parola a seguito di modifiche apportate dopo il verbale di collaudo, si rileva tuttavia dall'esame della documentazione inviata dalla ditta italiana che fu proprio quest'ultima a fornire in ritardo alla ditta estera i pezzi necessari per le prove di collaudo, motivo per il quale la ditta tedesca comunicò tempestivamente all'Alfa Romeo che il collaudo sarebbe stato effettuato solo nei mesi di gennaio-febbraio 1975;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Alfa Romeo S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5 % di D.M. 64.739,75 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12148)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Nerimicina », della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 4826/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 14 ottobre 1959, 5 novembre 1960 e 25 febbraio 1971, con i quali vennero registrate ai numeri 16075 e 16075/A rispettivamente la specialità medicinale denominata «Nerimicina» nella preparazione capsule, nonchè la relativa categoria gocce (flacone × ml 10), a nome della ditta Panther-Osfa Chemie, con sede in Milano, via Doberdò, 16, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, non risultando documentati i vantaggi dell'associazione tetraciclina + oleandomicina;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Nerimicina » capsule e della relativa categoria gocce flacone × ml 10, registrate rispettivamente ai numeri 16075 e 16075/A in data 14 ottobre 1959, 5 novembre 1960 e 25 febbraio 1971, a nome della ditta Panther-Osfa Chemie S.r.l., con sede in Milano, via Doberdò, 16.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 novembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12310)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1976.

Conferimento di specifiche attribuzioni al nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 5 della legge 30 aprile 1976, n. 159, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, recante disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie;

Visto l'art. 7 della stessa legge 30 aprile 1976, n. 159, concernente l'obbligo di emanare norme dirette a regolare le attribuzioni specifiche del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinandole con quelle degli altri organismi operanti nel settore valutario;

Considerato che gli anzidetti organismi, per l'attività ispettiva svolta nel settore, sono il servizio di vigilanza della Banca d'Italia e il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Il nucleo speciale di polizia valutaria della guardia di finanza opera per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle violazioni alle norme valutarie secondo:

a) le disposizioni del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159;

b) le norme del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito nella legge 9 gennaio 1939, n. 380;

c) le altre disposizioni regolanti l'attività ispettiva in materia di infrazioni valutarie.

Art. 2.

Il nucleo speciale di polizia valutaria opera nel settore valutario autonomamente, di propria iniziativa o d'intesa con il servizio di vigilanza della Banca d'Italia e con il servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, secondo le disposizioni di coordinamento di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

Il nucleo e i servizi di cui al precedente art. 2, al fine di evitare la reiterazione dei controlli presso lo stesso soggetto, devono darsi reciprocamente tempestiva comunicazione di ciascuna ispezione in materia valutaria intrapresa e della relativa ultimazione.

Il nucleo o servizio che riceve la comunicazione di inizio dell'ispezione:

a) può richiedere all'organismo operante l'esecuzione di determinati controlli e l'acquisizione di specifici elementi necessari per il completamento di azioni in precedenza iniziate in materia valutaria;

b) trasmette allo stesso organismo operante tutti gli elementi di cui sia in possesso, utili per indirizzare e facilitare la scoperta e l'accertamento di eventuali violazioni valutarie.

Sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i controlli in materia di credito intrapresi dal servizio di vigilanza della Banca d'Italia. Qualora in costanza di tali controlli siano rilevate violazioni valutarie, il predetto servizio di vigilanza provvede in conformità a quanto previsto dal primo comma del presente articolo.

Altri contatti operativi tra i detti organismi ispettivi operanti nel settore valutario vengono tenuti direttamente dai funzionari preposti ai servizi e dal comandante del nucleo speciale di polizia valutaria.

Art. 4.

Le richieste di collaborazione che l'Ufficio italiano dei cambi rivolge ai reparti della guardia di finanza ai sensi dell'art. 2, quarto comma, del regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380, vanno indirizzate, a fini di coordinamento degli interventi, anche al nucleo speciale di polizia valutaria.

Art. 5.

Nell'eventualità di contemporanei interventi presso uno stesso soggetto operati dai diversi organismi di cui al precedente art. 2, l'attività ispettiva è affidata al servizio ovvero al nucleo secondo immediate intese fra i capi dei servizi di vigilanza ed ispettivo e il comandante del nucleo speciale.

Resta fermo, in tale ipotesi, che qualora l'intervento del servizio di vigilanza della Banca d'Italia debba riguardare controlli in materia di credito, oltre che di valuta, l'attività di ispezione è svolta dal servizio stesso.

Art. 6.

A fini di indirizzo e di coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria e dei servizi di vigilanza della Banca d'Italia ed ispettivo dell'Ufficio italiano dei cambi, saranno presi accordi, periodicamente e nei casi in cui si debba procedere ad indagini sistematiche per controlli settoriali a carattere generale o su un particolare sistema di frode, tra il comando generale della guardia di finanza, la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi.

Per il conseguimento dei fini di cui al precedente comma e a scopi di studio è istituita una commissione permanente di coordinamento.

Art. 7.

La commissione di cui al precedente articolo:

a) è composta da due funzionari della Banca d'Italia, da due funzionari dell'Ufficio italiano dei cambi e da due ufficiali superiori della guardia di finanza. I predetti membri sono designati a cura dei rispettivi enti o comando generale;

b) si riunisce con frequenza di massima mensile, a turno, presso la Banca d'Italia, l'Ufficio dei cambi e il comando generale della guardia di finanza.

Di volta in volta sono designati dai componenti della commissione il presidente e il segretario della stessa.

Art. 8.

Il coordinamento dell'attività del nucleo speciale di polizia valutaria con quella degli altri reparti della guardia di finanza viene assicurato, ai sensi della legge 23 aprile 1959, n. 189, sull'ordinamento del Corpo della guardia di finanza, con determinazioni del comandante generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 novembre 1976

Il Ministro per le finanze
PANDOLFI

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(12418)

DECRETO MINISTERIALE 15 novembre 1976.

Norme di attuazione dell'imposta di consumo sul gas metano per autotrazione, istituita con decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, recante misure urgenti in materia valutaria.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 10 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249;

Decreta:

Art. 1.

Gli esercenti impianti di estrazione o di produzione di gas metano o di reti di metanodotti, devono denunciare, almeno trenta giorni prima della loro attivazione, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, le centrali di compressione allacciate ai predetti impianti attraverso le quali intendono effettuare forniture di gas metano per autotrazione.

La denuncia, corredata dalle planimetrie dei locali e dallo schema degli impianti, deve essere redatta in doppio esemplare e deve indicare:

a) la ditta, la sua sede e chi la rappresenta legalmente;

b) il comune, la via e il numero civico o la denominazione della località in cui si trova la centrale di compressione e, nel caso in cui la stessa non sia gestita dal denunziante, la denominazione della ditta esercente;

c) la potenzialità oraria degli apparecchi di compressione;

d) la descrizione delle apparecchiature dell'impianto, il tipo e le caratteristiche dei congegni di misura che saranno adoperati per la misurazione del gas;

e) gli impieghi ai quali il gas metano è destinato.

Uguale denuncia deve essere presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le centrali di compressione in esercizio alla predetta data o comunque attivate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

Per le centrali di compressione gestite da soggetto diverso dal denunziante, la denuncia deve essere controfirmata anche dall'esercente; in tal caso la denuncia deve essere presentata in triplice esemplare.

Alla denuncia deve essere allegata copia della documentazione prescritta per l'esercizio dei predetti impianti.

Le eventuali variazioni nella gestione o nella proprietà degli impianti devono essere subito comunicate all'ufficio tecnico dove è stata presentata la denuncia di cui al presente articolo.

Art. 2.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui all'articolo precedente, verifica gli impianti, provvede per l'applicazione di bolli e suggelli agli apparecchi ed ai meccanismi ivi esistenti e prescrive, a spese dell'esercente, l'installazione delle apparecchiature di misura e di riscontro ritenute necessarie.

Tali prescrizioni devono essere attuate dall'esercente qualora sia un soggetto diverso dal proprietario dell'impianto, fermo restando che le spese fanno carico a quest'ultimo.

Delle operazioni eseguite viene redatto processo verbale in doppio originale, da sottoscriversi dai delegati dell'ufficio tecnico e dal denunziante o dal suo rappresentante, uno dei quali è consegnato all'interessato unitamente ad un esemplare della denuncia vistata dal dirigente dell'UTIF.

Per le centrali di compressione gestite da soggetto diverso dal denunziante, il verbale di cui al comma precedente deve essere compilato in triplice esemplare e sottoscritto anche dal predetto esercente al quale ne viene consegnato un esemplare.

Le modifiche di ogni sorta che si intendessero apportare allo stato di cose risultante dal verbale di verificazione devono essere denunciate di volta in volta e tempestivamente all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e non potranno essere eseguite senza averne ottenuta autorizzazione per iscritto.

I guasti che dovessero verificarsi agli apparecchi di misura e l'eventuale rimozione di bolli e suggelli da parte dell'esercente, determinata da situazioni di necessità, devono essere immediatamente denunciati al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Per l'esercizio degli impianti deve essere prestata la cauzione prevista dall'art. 4 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, nella misura e nei termini ivi stabiliti e secondo le modalità vigenti in materia d'imposta di fabbricazione.

Art. 3.

L'accertamento quantitativo del gas metano deve essere eseguito mediante misuratore volumetrico.

Per gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto dove sono installati strumenti di misura diversi da quello prescritto nel comma precedente, l'accertamento può essere eseguito anche con tali strumenti sempreché siano riconosciuti idonei dall'amministrazione finanziaria.

Sono considerati idonei gli strumenti di misura che presentano caratteristiche metrologiche analoghe a quelle dei misuratori volumetrici.

Il quantitativo di gas metano prelevato a valle dello strumento di misura ed impiegato per i consumi interni dell'impianto deve essere accertato con misuratore volumetrico.

Per il metano commerciato allo stato diverso da quello gassoso, l'accertamento quantitativo deve essere effettuato con appositi misuratori meccanici.

L'installazione dei misuratori volumetrici presso gli impianti in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto che ne sono sprovvisti o dove sono installati altri strumenti di misura riconosciuti non idonei deve essere effettuata entro due anni dalla predetta data.

Fino a quando non sarà installato il prescritto misuratore volumetrico, l'accertamento quantitativo viene eseguito attraverso i dati risultanti dai registri e dalle scritture contabili, tenuti a norma delle vigenti disposizioni e, nel caso dei consumi interni, mediante calcolo forfettario effettuato sulla base delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento dell'impianto.

Art. 4.

La dichiarazione mensile prevista dall'art. 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249, deve contenere:

a) denominazione della ditta, sede e chi la rappresenta legalmente;

b) la località o le località in cui si trovano le centrali di compressione con l'indicazione della ditta che gestisce l'impianto nel caso in cui essa sia diversa dal dichiarante;

c) la quantità di gas metano complessivamente erogata risultante dagli strumenti di misura o, nei casi consentiti, dalle scritturazioni contabili;

d) la quantità di gas metano erogata per usi non soggetti ad imposta con la specificazione dei quantitativi destinati ad ogni singolo uso;

e) la quantità di gas metano eventualmente reintrodotta nell'impianto con carri bombolai;

f) il quantitativo di gas metano soggetto ad imposta risultante dalla differenza tra il quantitativo complessivamente erogato di cui alla lettera *c*) e i quantitativi indicati alle lettere *d*) ed *e*);

g) l'ammontare dell'imposta dovuta calcolato mediante applicazione dell'aliquota d'imposta vigente sul quantitativo di gas metano soggetto ad imposta di cui alla lettera *f*) diminuito del 2 per cento.

La dichiarazione di cui al comma precedente, redatta in duplice esemplare, deve essere sottoscritta dal titolare della ditta o dal suo rappresentante e, deve essere presentata, nel termine previsto dall'art. 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio.

Alla dichiarazione deve essere allegata la documentazione commerciale relativa alle quantità di gas metano erogate per usi non tassati di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 5.

L'ufficio tecnico, riconosciuta la regolarità della dichiarazione presentata, provvede ad allibrarla in apposito registro e restituisce alla ditta un esemplare della stessa debitamente vistata e munita della data di presentazione.

L'ufficio tecnico, successivamente, trascriverà sulla dichiarazione gli estremi della quietanza di tesoreria comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta che deve essere effettuato, nei termini stabiliti dal citato art. 2 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, direttamente dalla ditta.

Qualora dal controllo della dichiarazione dovesse risultare che sia stata liquidata un'imposta inferiore a quella dovuta, l'ufficio tecnico provvede a notificare avviso di pagamento per la differenza d'imposta, che deve essere versata nel termine di otto giorni previsto dall'art. 3 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

L'imposta eventualmente pagata in più del dovuto sarà accreditata alla ditta interessata, con provvedimento formale a firma del dirigente dell'UTIF, da allegare alla successiva dichiarazione mensile a scarico del relativo debito d'imposta.

Art. 6.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, eseguito il controllo contabile delle dichiarazioni di cui al precedente articolo, procede, ogni qualvolta lo ritenga necessario e almeno tre volte all'anno, ad effettuare i riscontri presso gli impianti per accertare la esattezza dei dati contenuti nella dichiarazione. Per l'eventuale differenza d'imposta accertata provvede in conformità di quanto stabilito dal precedente articolo.

L'amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere a verifiche e riscontri sia presso gli impianti previsti dall'art. 1 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, sia presso le sedi o i centri di elaborazione dati delle ditte esercenti, sia presso i punti di vendita del gas metano per autotrazione, per gli accertamenti fiscali ritenuti necessari ai fini dell'applicazione della imposta di consumo istituita con il predetto decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46.

Art. 7.

Per il trasporto del gas metano con carri bombolai deve essere emessa, da parte dell'esercente la centrale di compressione, una apposita bolletta di uscita, da redigere su carta di colore bianco, conforme al modello allegato *A* al presente decreto.

Le bollette di uscita devono essere numerate progressivamente e devono essere composte da una « matrice » e da una « figlia ». La « matrice » rimane attaccata al bollettario mentre la bolletta « figlia » accompagna la merce durante il trasporto e viene consegnata al destinatario.

La bolletta di uscita deve contenere la denominazione, sede e indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione dell'impianto di partenza e di destinazione; l'uso cui il gas metano è destinato; la data di emissione della bolletta e la indicazione dell'ora di partenza e della presumibile ora d'arrivo del carro bombolaio; il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore; gli estremi della targa dell'automezzo; il quantitativo del gas metano consegnato con l'indicazione del numero delle bombole e relativa capacità, la pressione residua e quella di carica; la sottoscrizione del mittente e del destinatario, con l'indicazione della data ed ora di arrivo.

Art. 8.

Per il rientro dei carri bombolai nelle centrali di compressione deve essere emessa, da parte dell'esercente l'impianto di utilizzazione o di rivendita, una bolletta di reintroduzione da redigere su carta di colore rosa, conforme al modello allegato *B* al presente decreto.

Le bollette di reintroduzione devono essere numerate progressivamente e devono essere composte da una « matrice » e da due parti « figlia ». La « matrice » rimane attaccata al bollettario mentre le parti « figlia » accompagnano il carro durante il viaggio di ritorno e vengono consegnate all'esercente la centrale di compressione.

La bolletta deve contenere la denominazione, sede e indirizzo del mittente e del destinatario con la precisazione dell'impianto di partenza e di destinazione; la data di emissione e l'indicazione dell'ora di partenza e della presumibile ora d'arrivo; il nominativo di colui che esegue il trasporto e quello del vettore; gli estremi della targa dell'automezzo; il numero delle bombole e la relativa capacità; l'uso cui il gas metano era destinato; la sottoscrizione del mittente.

All'arrivo, l'esercente la centrale di compressione accerta la pressione residua ed il volume del gas restituito, ed annota i relativi valori su apposito spazio della predetta bolletta di reintroduzione convalidandoli con la sua sottoscrizione. Una delle bollette « figlia » completa con le predette annotazioni, viene restituita al mittente.

Art. 9.

I bollettari, contenenti le « matrici » delle bollette di uscita e delle bollette di reintroduzione e le relative bollette « figlie », devono essere custoditi presso gli impianti per un periodo di cinque anni dalla data di emissione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le disposizioni contenute negli articoli 7 ed 8 del presente decreto avranno effetto a partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto.

Roma, addì 15 novembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

ALLEGATO *A*

Matrice
(o figlia)

IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO

Bolletta di uscita n. . . . .
Emessa il . . . .

USO DEL GAS
☐ Autotrazione (soggetto)
☐ Industriale (non soggetto)
☐ Civile (non soggetto)
☐ Reimmissione metanodotto (non soggetto)

MITTENTE	DESTINATARIO	TRASPORTO	MEZZO DI TRASPORTO
Ditta	Ditta	Data d'inizio	Targa . . . .
Centrale sita in . . . . . (prov. di . . .)	Impianto sito in . . . . . (prov. di . . .)	Ora d'inizio	Vettore . . . .
Via	Via	Durata presumibile del viaggio . . .	Conducente . . . .

PRODOTTO CONSEGNATO

Bombole			Pressioni					
Numero	Capacità Singola (lt.)	Capacità Totale (lt.)	Residua (Atm.)	Carica (Atm.)	Scarto (Atm.)	Effettiva (Atm.)	Volume consegnato (mc. fiscali)	*Note:*
						Totale . . .		

ARRIVO MERCE: Data . . . .
Ora . . . .

Il destinatario
. . . .

L'incaricato
. . . .

ALLEGATO *B*

Matrice
(o figlia)

IMPOSTA DI CONSUMO SUL GAS METANO

Bolletta di reintroduzione n. . . . .
Emessa il . . . .
Relativa a bolletta di uscita: n. . . . .
Emessa il . . . .

USO DEL GAS
☐ Autotrazione (soggetto)
☐ Civile (non soggetto)
☐ Industriale (non soggetto)
☐ Reimmissione in metanodotto (non soggetto)

UTILIZZATORE	FORNITORE	TRASPORTO	MEZZO DI TRASPORTO
Ditta	Ditta	Data d'inizio	Targa . . . .
Impianto sito in . . . . . (prov. di . . .)	Centrale sita in . . . . . (prov. di . . .)	Ora d'inizio	Vettore . . . .
Via	Via	Durata presumibile del viaggio . . .	Conducente . . . .

PRODOTTO RESTITUITO

Bombole			*Pressione* Residua	*Volume* Residuo
Numero	Capacità Singola (lt.)	Capacità Totale (lt.)	(Atm.)	(Atm.)
			Totale . . .	

Note: . . . .

L'esercente l'impianto di utilizzazione
. . . .

RIENTRO IN CENTRALE
Data . . . . Ora . . . .

L'incaricato
. . . .

(12419)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione di un membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli ».

Con decreto ministeriale 26 ottobre 1976, il sig. De Sanctis Roberto è stato nominato membro del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Consorzio intercomunale del latte di Napoli », in sostituzione del dott. Mario Del Pozzo, dimissionario.

(12194)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di una cattedra di anatomia umana normale presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante una cattedra di anatomia umana normale alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(12349)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 219

Corso dei cambi del 16 novembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,40	865,40	865,20	865,40	865,45	865,35	865,45	865,40	865,40	865,40
Dollaro canadese	880,20	880,20	881,20	880,20	881,45	880,10	880,15	880,20	880,20	880,20
Franco svizzero	354,09	354,09	354 —	354,09	354,15	354,08	354,10	354,09	354,09	354,10
Corona danese	146,02	146,02	146 —	146,02	146,05	146,05	146,05	146,02	146,02	146 —
Corona norvegese	163,60	163,60	163,60	163,60	163,55	163,55	163,61	163,60	163,60	163,60
Corona svedese	204,60	204,60	204,50	204,60	204,60	204,60	204,58	204,60	204,60	204,60
Fiorino olandese	342,02	342,01	342,10	342,01	341,65	341,90	341,97	342,01	342,01	342 —
Franco belga	23,323	23,323	23,33	23,323	23,32	23,33	23,34	23,323	23,323	23,30
Franco francese	173,58	173,58	173,50	173,58	173,60	173,54	173,58	173,58	173,58	173,60
Lira sterlina	1422,25	1422,25	1423 —	1422,25	1421,75	1422,30	1422,75	1422,25	1422,25	1422,25
Marco germanico	357,58	357,58	357,65	357,58	357,60	357,60	357,67	357,58	357,58	357,60
Scellino austriaco	50,35	50,35	50,38	50,35	50,34	50,35	50,37	50,35	50,35	50,35
Escudo portoghese	27,57	27,57	27,58	27,57	27,53	27,55	27,55	27,57	27,57	27,57
Peseta spagnola	12,6575	12,6575	12,665	12,6575	12,65	12,65	12,6575	12,6575	12,6575	12,65
Yen giapponese	2,935	2,935	2,935	2,935	2,93	2,93	2,9350	2,935	2,935	2,93

Media dei titoli del 16 novembre 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	89 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,550
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,250
» 5 % (Ricostruzione)	92,850
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,175
» 5 % (Città di Trieste)	90,825
» 5 % (Beni esteri)	90,725
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,600
» 5,50 % » » 1968-83	77 —
» 5,50 % » » 1969-84	79,050
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	79,850
» 6 % » » 1972-87	77,725
» 9 % » » 1975-90	88,050
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,450
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	98,750
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,650
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,825
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	82,125
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,750
» poliennali 7 % 1978	90,875
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,025
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	90,025
» » 9 % 1980	89,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 novembre 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	865,425
Dollaro canadese	880,175
Franco svizzero	354,095
Corona danese	146,035
Corona norvegese	163,605
Corona svedese	204,59
Fiorino olandese	341,99
Franco belga	23,331
Franco francese	173,58
Lira sterlina	1422,50
Marco germanico	357,625
Scellino austriaco	50,36
Escudo portoghese	27,56
Peseta spagnola	12,657
Yen giapponese	2,935

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Grassobbio

Con decreto 10 luglio 1976, n. 776, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo il fiume Serio in comune di Grassobbio (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 4 mappale 1719 della superficie di Ha 0.50.70 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 24 marzo 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(12273)

Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese

Con decreto ministeriale 15 ottobre 1976, n. 565, è stato approvato il nuovo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Varese.

(12274)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Borgosatollo

Con decreto 23 giugno 1976, n. 24-*quater*, è stata trasferita dal demanio pubblico - ramo Difesa (Aeronautica) ai beni patrimoniali dello Stato una parte dei terreni demaniali sui quali è ubicato un manufatto T.L.C., per derivazione cavi telefonici, a servizio dell'aeroporto di Ghedi, contraddistinta nel catasto del comune di Borgosatollo (Brescia), mappale 2991b, particella 2098 della superficie di mq 45, ai sensi dell'art. 829 del codice civile vigente.

(12318)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasformazione del gruppo portuale di Baia in compagnia portuale

Con decreto del consorzio autonomo del porto di Napoli 13 agosto 1976, n. 393, le maestranze portuali di Baia, già costituite in gruppo, sono, a decorrere dal 1° settembre 1976, costituite in compagnia portuale.

(12410)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Attribuzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Norma all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, in Roma.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè l'art. 31 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la proposta formulata dall'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina), non possa utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Norma (Latina), è affidata all'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, che dovrà prendere in consegna, redigendo apposito verbale, le attività e gli atti dell'ente anzidetto.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1976

Il Governatore: BAFFI

(12083)

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, in liquidazione coatta.

Nella riunione del 22 ottobre 1976, tenuta dal comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Capena, società cooperativa a responsabilità limitata, in Capena (Roma), in liquidazione coatta, il dott. Alessandro di Bona è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, ottavo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

(12135)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano particolareggiato di esecuzione, in variante, del piano regolatore generale del comune di Roma.

Con delibera della giunta regionale 3 agosto 1976, n. 3808, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 13 ottobre 1976, con verbale n. 260/168, è stato approvato, ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, il piano particolareggiato n. 20/F di esecuzione, in variante, del piano regolatore generale di Roma per la località «Labaro».

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune, a norma dello art. 10, terz'ultimo comma, della citata legge n. 1150/1942.

(12241)

REGIONE LIGURIA

Rettifica del decreto del presidente della giunta regionale di approvazione del piano regolatore generale del comune di Celle Ligure.

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 settembre 1976, n. 2451, è stata effettuata la rettifica degli articoli 25 e 28 del testo delle norme di attuazione allegato, quale parte integrante, al decreto del presidente della giunta regionale 28 ottobre 1974, n. 1925, di approvazione del piano regolatore generale del comune di Celle Ligure (Savona).

Copia del suddetto decreto sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico a norma dell'art. 10, sesto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni.

(12242)

Approvazione del piano di zona del comune di Ronco Scrivia

Con decreto del presidente della giunta regionale 17 settembre 1976, n. 2452, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Ronco Scrivia (Genova), relativamente ai comprensori in località Mereta ed in località Pieve di Borgo Fornari.

Copia del suddetto decreto e degli atti allegati sarà depositata presso la segreteria del comune a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(12243)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a trentadue posti di educatore per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Liguria, Toscana, Marche, Umbria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo della Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, modificato con decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 1141 e legge 30 gennaio 1951, n. 62;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66;

Vista la legge 26 marzo 1965, n. 229;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Viste le leggi 18 marzo 1968, n. 249 e 20 ottobre 1970, n. 775;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina delle assunzioni obbligatorie per le pubbliche amministrazioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 (che all'art. 6 prevede concorsi circoscrizionali di ammissione alle varie carriere) e n. 1079;

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante « Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà », che all'art. 83 istituisce, tra l'altro, il ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Vista la tabella *C* annessa alla predetta legge n. 354 del 1975;

Visto l'art. 88 della citata legge in merito ai tempi di attuazione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, relativo al regolamento sull'ingresso in carriera del personale di concetto del ruolo degli educatori per adulti e degli assistenti sociali per adulti dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

Atteso che trentuno posti della dotazione organica dell'anzidetto ruolo degli educatori per adulti, pari ad 1/6 dei posti stabiliti nella qualifica di educatore principale, debbono essere riservati ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato che, nella prima attuazione della citata legge n. 354 del 1975, l'amministrazione ritiene di conferire centoottantaquattro posti dei complessivi quattrocentodieci previsti nella dotazione organica del ruolo stesso;

che, per una più adeguata organizzazione dei servizi educativi, anche in relazione all'importanza dei vari istituti, si ravvisa la necessità di attribuire i predetti posti mediante distinti concorsi da bandire per le seguenti regioni o gruppi di regione: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna (posti cinquantatre); Liguria, Toscana, Marche, Umbria (posti trentadue); Lazio, Abruzzi, Molise, Campania (posti quarantacinque); Basilicata, Puglie, Calabria, Sicilia (posti quarantatre); Sardegna (posti undici);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a trentadue posti di educatore per adulti in prova (parametro 160) nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Liguria, Toscana, Marche, Umbria.

I vincitori del concorso saranno destinati a prestare servizio, per almeno cinque anni, negli istituti di prevenzione e di pena aventi sede nel gruppo di regioni per cui concorrono.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non superato il 32° salvo i casi di elevazione previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere il godimento dei diritti politici;

e) avere sempre tenuto buona condotta;

f) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche che possano influire sul rendimento in servizio;

g) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Tale requisito è richiesto soltanto per gli aspiranti di sesso maschile;

h) non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione o decaduti da un impiego statale per i motivi indicati dall'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tali requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di uno di essi è disposta la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da redigersi su carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Ministero.

Non saranno accolte le domande pervenute, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine anzidetto. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio nome e cognome; le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito;

2) il luogo e la data di nascita; i candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno precisare il titolo che dà loro diritto alla elevazione del predetto limite massimo di età;

3) il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e della relativa data;

4) il possesso della cittadinanza italiana o del titolo di equiparazione;

5) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;

8) le eventuali condanne penali riportate;

9) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la residenza loro assegnata nell'ambito delle regioni di cui al precedente art. 1 e di rimanervi per un periodo non inferiore ad anni cinque;

10) di aver preso visione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

11) la propria residenza, il proprio indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

Coloro i quali siano stati impiegati presso una pubblica amministrazione dovranno dichiarare di non essere incorsi in provvedimenti di destituzione dal servizio ovvero di decadenza dall'impiego per i motivi di cui all'art. 127, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La firma dell'aspirante, apposta alla domanda, dovrà essere autenticata, da uno dei pubblici ufficiali, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per gli aspiranti che siano già dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

La dichiarazione di cui al n. 6) del presente articolo è richiesta soltanto ai candidati di sesso maschile.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni sopradescritte circa il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Non saranno, inoltre, ammessi al concorso, gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine stabilito.

Art. 4.

L'esame consiste in una prova di attitudine professionale ed in prove culturali; la prova di attitudine professionale precede le prove scritte e si effettua con le garanzie previste dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, mediante la compilazione, da parte dei candidati, di un questionario inteso ad accertare il possesso dei requisiti di personalità necessari per l'esercizio delle funzioni di educatore nel settore penitenziario.

La prova attitudinale si svolgerà in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 del 19 febbraio 1977.

L'esito favorevole della prova di attitudine professionale è condizione di ammissibilità alle prove culturali.

Le prove culturali si articolano in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte hanno per oggetto:

1) nozioni di pedagogia con riferimento agli interventi nei confronti dei sottoposti alle misure privative o limitative della libertà;

2) ordinamento penitenziario ed organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria.

I candidati che avranno superato la prova di attitudine professionale saranno invitati a sostenere le prove scritte, almeno venti giorni prima dell'inizio di esse. *Dette prove avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, alle ore 8 nei giorni 6 e 7 maggio 1977.*

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti altre materie:

1) nozioni di diritto costituzionale ed amministrativo;

2) nozioni di psicologia e sociologia del disadattamento.

Ai fini dell'accertamento della loro identità personale i candidati dovranno presentarsi ad ogni prova di esame muniti di un idoneo documento di riconoscimento.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio sarà fatta la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il detto colloquio.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punteggio riportato nel colloquio.

Il concorso si svolgerà con l'osservanza delle disposizioni contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e delle relative norme di esecuzione, nonchè del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

La commissione esaminatrice, composta secondo l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 487, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza o preferenza nella nomina nonchè quelli che hanno dichiarato di aver titolo alla elevazione del limite massimo di età, dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I, entro il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto apposito invito dall'amministrazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con la indicazione della votazione complessiva conseguita da ciascun candidato.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria di merito e verranno dichiarati i vincitori del concorso.

La graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie di cittadini.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I candidati che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti che si rendessero vacanti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena Ufficio I, nel termine perentorio di giorni venti che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio o copia autentica di esso rilasciata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, su carta bollata. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, il candidato potrà presentare, in sua vece, in originale o in copia autentica, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, l'aspirante deve presentare il duplicato, rilasciato ai sensi dello art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure il certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma stesso;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata, dal quale risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il limite massimo stabilito.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero dal comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

3) il certificato di cittadinanza italiana rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine, con l'annotazione che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato, su carta bollata, dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto, con l'annotazione che il medesimo godeva dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato del casellario giudiziale rilasciato, su carta bollata, dal segretario della procura della Repubblica competente.

Tale documento non può essere sostituito dal certificato penale.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quello della lettera di invito a presentarli;

6) certificato medico rilasciato, su carta bollata, da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierolo-

gici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono esattamente essere specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi, rispettivamente, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, 14 ottobre 1966, n. 851, oltre alla esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che l'invalido non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro nè alla sicurezza degli impianti e l'apprezzamento che le sue condizioni fisiche lo rendano idoneo al disimpegno delle mansioni dello impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita e escluso dal concorso;

7) dichiarazione prevista dall'art. 1 del regio decreto 28 giugno 1933, n. 704, circa i servizi di ruolo e non di ruolo eventualmente prestati allo Stato, compresi i servizi militari, o ad altri enti pubblici;

8) uno dei seguenti documenti militari:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa), rilasciata dall'autorità militare, su carta bollata;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano prestato servizio militare, copia o estratto del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare competente, su carata bollata, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente, su carta bollata, se assegnati in forza alle capitanerie di porto (Marina);

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, e vistato dal commissario di leva, se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva, su carta bollata, e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima);

d) per i candidati che non siano stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto, su carta bollata, se il candidato è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I documenti di cui al n. 8) del presente articolo non sono richiesti ai concorrenti di sesso femminile.

Art. 8.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati di ruolo o come operai di ruolo, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7, tutti in carta bollata:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);
2) certificato medico, di cui all'art. 7, n. 6);
3) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7);
4) copia dello stato di servizio rilasciata dall'amministrazione di appartenenza, di data non anteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dallo impiegato nell'ultimo triennio.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, sono tenuti a presentare soltanto i seguenti documenti, tutti in carta bollata, nel ripetuto termine di cui al primo comma del precedente art. 7:

1) titolo di studio, di cui all'art. 7, n. 1);
2) estratto dell'atto di nascita, di cui all'art. 7, n. 2);
3) certificato generale del casellario giudiziale, di cui all'art. 7, n. 5);
4) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, attestante la condotta in servizio e la idoneità fisica a ricoprire il posto cui si aspira;
5) dichiarazione di cui all'art. 7, n. 7).

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 21 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano il certificato di povertà ovvero risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato della autorità di pubblica sicurezza o del sindaco, qualora nel comune non esista ufficio di pubblica sicurezza.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero di grazia e giustizia o ad altra amministrazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare, entro breve termine perentorio, i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 9.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati, con decreto ministeriale, educatori per adulti in prova nel ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena (parametro 160).

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

I vincitori del concorso sono tenuti a frequentare, durante il periodo di prova, un corso di formazione della durata di tre mesi, organizzato dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena.

Compiuto il periodo di prova, della durata di sei mesi, gli impiegati che avranno ottenuto il giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nei casi di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato.

Roma, addì 15 settembre 1976

p. *Il Ministro*: DELL'ANDRO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1976
Registro n. 27 *Giustizia, foglio n.* 237

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena - Ufficio I - ROMA

Dati da redigersi a macchina o in stampatello

. . . .
(cognome e nome) (1)

. . . .
(luogo di nascita) (data di nascita)

. . . .
(indicare se sposato o non) (numero dei figli)

Il sottoscritto, residente oppure domiciliato a . . . . (provincia . . .) in via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trentadue posti di educatore per adulti in prova (parametro (160) nel ruolo organico degli educatori per adulti della carriera di concetto dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena per le regioni: Liguria, Toscana, Marche, Umbria.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età ai sensi dell'art. 3, n. 2), del bando perchè (2) . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità che:

a) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso l'istituto . . . . . sito in via . . . . nell'anno scolastico . . .;
b) è cittadino italiano;
c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure (3);

d) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente (4);

e) possiede l'idoneità fisica all'impiego, oppure (5);

f) (dichiarare soltanto le eventuali condanne penali riportate) (6);

g) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere la sede di servizio assegnatagli nell'ambito delle regioni per cui concorre ed a rimanervi per un periodo non inferiore a cinque anni;

h) ha preso visione ed è a conoscenza di tutte le prescrizioni nonchè di tutte le modalità e condizioni di ammissione al concorso contenute nel bando;

i) tutte le comunicazioni riguardanti il concorso dovranno essere indirizzate a . . . . . città . . . provincia . . . . via . . . . . . n. . . c.a.p. . . . numero telefonico . . ;

l) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (7).

Data, .

Firma (8) .

---

(1) Le aspiranti che siano coniugate debbono dichiarare anche il cognome del marito.

(2) Indicare il titolo o i titoli previsti dall'art. 3 del bando di concorso che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età di anni 32.

(3) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle liste medesime, indicarne i motivi.

(4) Nel caso che il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, dovrà dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei suoi confronti.

(5) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche di cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura ed il grado di invalidità o mutilazione.

(6) Indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(7) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(8) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autenticazione, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti di ruolo dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, preceduto dalla indicazione dell'amministrazione presso cui presta servizio con l'indicazione della qualifica rivestita dal candidato.

(12249)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica idonei ai sensi degli articoli 42 e 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 5 aprile 1972, 23 giugno 1972, 22 marzo 1973, 8 aprile 1974 e 16 maggio 1975, concernenti lo elenco dei primari di anatomia ed istologia patologica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare gli articoli 42 e 45 con i quali, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale e fa carico al Ministro per la sanità di predisporre distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e la disciplina, a seguito di documentate istanze dei sanitari predetti;

Considerato che le norme di cui all'art. 45 citato comportano la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il loro diritto all'inclusione negli elenchi dei primari di anatomia ed istologia patologica in base al possesso dei requisiti previsti dal comma quarto dell'art. 42 e dal comma secondo dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente ai concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale avendo prestato per almeno cinque anni un servizio riconosciuto equipollente a quelli previsti dalla legislazione italiana ai sensi della legge 10 luglio 1960, n. 735, nella citata qualifica e disciplina ed essendo, altresì, in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Legnami Franco, nato ad Albano Laziale il 30 giugno 1929.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di anatomia ed istologia patologica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo nella citata qualifica e disciplina e per la durata di detto servizio presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri:

Gallippi Giovambattista, nato a Vibo Valentia il 19 ottobre 1937;

Lazzari Giorgio, nato a Genova il 17 dicembre 1936;

Maiorano Giuseppe, nato a Bari il 26 dicembre 1923.

Art. 3.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in rapporto al mutamento delle singole situazioni ed alle eventuali domande che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 4.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12284)

Elenco dei primari di chirurgia plastica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visti i propri decreti in data 15 novembre 1971 e 6 giugno 1972, concernenti l'elenco dei primari di chirurgia plastica, idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'articolo 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale e fa carico al Ministro per la sanità di predisporre distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che le norme di cui all'art. 45 citato comportano la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Vista la domanda del sottoindicato sanitario che ha documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di chirurgia plastica in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi in premessa illustrati, il sottoindicato sanitario può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di chirurgia plastica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale:

Rombolà Francesco, nato a Drapia il 27 settembre 1927.

Art. 2.

Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento almeno annuale in relazione alle eventuali successive documentate istanze che verranno inoltrate a questo Ministero.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(12285)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine previsto dal bando di concorso per l'esame dei progetti per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1976, n. 7952, viene prorogato di novanta giorni il termine previsto dal decreto ministeriale 5 luglio 1976, n. 6214, entro cui si doveva procedere all'esame dei progetti da parte della commissione giudicatrice del concorso nazionale tra ingegneri ed architetti italiani per la redazione di un progetto di massima per la sistemazione e conservazione del rione Terra di Pozzuoli.

(12438)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E ALLA SANITA'

Visto il decreto del medico provinciale di Udine n. 1853 del 17 marzo 1975, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di diciotto posti di medico condotto vacanti nella provincia di Udine al 30 novembre 1974;

Visto altresì il decreto del medico provinciale di Udine n. 6285 del 2 agosto 1976, con il quale è stata stralciata dal bando predetto la condotta medica unica del comune di Attimis;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione esaminatrice del concorso di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902;

Vista la legge regionale 14 novembre 1967, n. 25;

Vista la deliberazione della giunta regionale 13 luglio 1976, n. 2058;

Decreta:

La commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti in provincia di Udine al 30 novembre 1974 è costituita come segue:

Presidente:

Giacometti dott. Sergio, direttore di divisione in servizio presso l'ufficio del medico provinciale di Udine.

Componenti:

Barillari dott. Abramo, vice-prefetto ispettore in servizio presso la prefettura di Udine;

Severini dott. Carlo, medico provinciale di Trieste;

Di Bello prof. Bruno, primario chirurgo dell'ospedale civile di Udine;

Bisaro prof. Aristide, primario medico dell'ospedale civile di Udine;

Tinelli dott. Luigi, medico condotto di Bertiolo.

Segretario:

Monteleone dott. Renato, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

La commissione esaminatrice avrà sede in Udine ed inizierà i suoi lavori non prima del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale della regione.

Il presente decreto sarà affisso per otto giorni consecutivi all'albo della prefettura di Udine, dell'ufficio del medico provinciale di Udine e dei comuni interessati.

Trieste, addì 28 ottobre 1976

L'assessore: ROMANO

(12332)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PESARO E URBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

Con decreto 12 ottobre 1976, n. 698-*bis*, è stato riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per le condotte mediche di: Belforte Isauro, Colbordolo 1ª, Fano 2ª, Fossombrone 3ª, Frontino, Isola del Piano, Lunano, Macerata Feltria 1ª, Maiolo, Mondavio 2ª, Mombaroccio 1ª, Monteciccardo, Montecopiolo, Montefelcino 2ª, Novafeltria 2ª, Orciano 2ª, Peglio, Pennabilli 1ª, Pesaro (Fiorenzuola di Focara), S. Leo 1ª e Urbania 2ª. Scadenza ore 12 del 31 gennaio 1977. Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(12363)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Pesaro e Urbino.

Con decreto 12 ottobre 1976, n. 711-*bis*, sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso per le condotte ostetriche di: Cantiano, Monteporzio e S. Agata Feltria. Scadenza ore 12 del 31 gennaio 1977. Per informazioni rivolgersi presso l'ufficio del medico provinciale di Pesaro e Urbino o agli uffici dei medici provinciali ed alle prefetture della Repubblica.

(12364)

OSPEDALE «A. ANGELUCCI» DI SUBIACO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto pediatra;

un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Subiaco (Roma).

(12389)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI NUORO

Concorso ad un posto di aiuto del centro di tipizzazione tessutale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del centro di tipizzazione tessutale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(12338)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi pubblici, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente di urologia;

tre posti di assistente di pronto soccorso;

tre posti di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Nuoro.

(12366)

OSPEDALI RIUNITI DI TORTONA E CASTELNUOVO SCRIVIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di pronto soccorso, guardia ed accettazione medica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pronto soccorso, guardia ed accettazione medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Tortona (Alessandria).

(12344)

OSPEDALE «SS. CARLO E DONNINO» DI PERGOLA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pergola (Pesaro).

(12343)

OSPEDALE «S. FRANCESCO» DI VENOSA

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Venosa (Potenza).

(12337)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario oculista della divisione glaucomi;

un posto di primario oculista della divisione di traumatologia e ergoftalmologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(12342)

OSPEDALE DI CECCANO

Revoca del concorso ad un posto di aiuto medico

L'avviso di concorso a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 5 novembre 1976, deve intendersi revocato limitatamente al posto di aiuto medico.

(12416)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 7 settembre 1976, n. **51**.

Variazione al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 (primo provvedimento).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *settembre* 1976)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 14 settembre 1976, n. **52**.

Organizzazione dei trasporti pubblici su strada nella Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 29 *del* 24 *settembre* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

Art. 1.

La regione Abruzzo riconosce al servizio dei pubblici trasporti carattere di servizio sociale e, nel quadro di una politica regionale integrata e coordinata dei trasporti, rivolta a favorire il riequilibrio del territorio e la stabilità della residenza, ne promuove la graduale pubblicizzazione con il contributo e la partecipazione degli enti locali, attribuendo ogni funzione amministrativa ai comprensori.

Ai fini della presente legge, le linee di trasporto si distinguono in:

a) linee interbacino: quelle che collegano due o più bacini;

b) linee di bacino: quelle che si svolgono nell'ambito di un bacino di trasporto.

Le funzioni amministrative relative alle linee interbacino sono esercitate dalla Regione.

Art. 2.

Compiti della Regione

La Regione, per l'attuazione dei fini suddetti:

a) suddivide il territorio regionale in bacini di trasporto;

b) redige il piano regionale dei trasporti, inquadrandolo nella pianificazione generale del territorio e raccordandolo ai programmi nazionali e a quelli delle regioni contermini;

c) provvede al coordinamento ed all'approvazione dei piani comprensoriali di trasporto e delle relative previsioni economiche e finanziarie;

d) partecipa alla costituzione di società di gestione a capitale pubblico;

e) promuove il miglioramento del servizio mediante un piano poliennale di investimenti, una razionale distribuzione territoriale delle linee e il rinnovo e il potenziamento del parco veicoli.

Art. 3.

Bacini di trasporto

Il bacino di trasporto coincide di norma con l'area comprensoriale costituita da più comuni, nella quale sia possibile fra l'altro realizzare reti di trasporto collettivo di interesse locale in condizioni di efficienza e tenuto conto della situazione ambientale, sociale ed economica e dei fini fissati all'art. 1.

Capo II

PIANIFICAZIONE, COORDINAMENTO E VIGILANZA

Art. 4.

Piano regionale dei trasporti

Il piano regionale dei trasporti:

a) determina la misura ed i criteri di intervento finanziario della Regione nel campo dei trasporti;

b) traccia la rete delle linee interbacino;

c) indica il costo medio dei servizi di linea, distintamente per le zone montane e per quelle di pianura;

d) definisce la politica tariffaria;

e) enuncia le direttive ed i criteri cui devono conformarsi i piani comprensoriali dei trasporti.

Il piano poliennale regionale dei trasporti è predisposto dal settore regionale dei trasporti, sentito il comitato di cui all'art. 7, di concerto con i settori bilancio e programmazione, ed urbanistica, per quanto attiene alla conformità agli indirizzi ed alle scelte della pianificazione regionale.

Il piano regionale dei trasporti è deliberato dal consiglio regionale, periodicamente, su proposta della giunta.

Il primo piano regionale dei trasporti è predisposto entro il 31 dicembre 1976.

Detto piano può essere modificato in armonia con le indicazioni del piano nazionale dei trasporti di cui alla legge numero 377/1974.

Art. 5.

Piano comprensoriale dei trasporti

Il piano comprensoriale dei trasporti:

a) traccia la rete delle linee di bacino;

b) enuncia le direttive ed i criteri che devono presiedere alla gestione delle linee;

c) formula, con riferimento alle società di gestione, le previsioni economico-finanziarie;

d) assicura un'organizzazione dei servizi in modo da adeguarli alle emergenti esigenze sociali.

Il piano comprensoriale è deliberato dal comprensorio.

Art. 6.

Modifiche dei piani di trasporto

Il piano regionale ed i piani comprensoriali possono essere modificati in ogni tempo, quando sopravvengano ragioni che determinano la necessità o la convenienza di apportarvi miglioramenti, variazioni e integrazioni.

Le determinazioni e le indicazioni di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art. 4 sono soggette a revisione periodica.

Per ogni modifica o variazione si procede sentito il comitato regionale dei trasporti.

Art. 7.

Comitato regionale dei trasporti

La Regione istituisce un comitato regionale dei trasporti, con funzioni consultive in materia di pianificazione ed organizzazione dei trasporti.

Il comitato dà parere in ogni caso previsto da leggi o regolamenti regionali ed ogni qualvolta il presidente della giunta regionale o il componente della giunta delegato ai trasporti intenda interpellarlo per questioni attinenti a tale materia.

Art. 8.

Composizione del comitato

Il comitato è presieduto dal presidente della giunta regionale o, in sua assenza, dal componente della giunta delegato ai trasporti. Fanno parte del comitato:

1) un rappresentante per ciascun comprensorio;

2) i presidenti regionali dell'UPI, ANCI, UNCEM;

3) tre esperti nominati dal consiglio regionale con voto limitato a uno;

4) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali regionali più rappresentative;

5) un rappresentante dell'unione regionale delle camere di commercio, industria e agricoltura.

Sono altresì chiamati a far parte del comitato, su designazione delle amministrazioni di appartenenza:

1) due rappresentanti del Ministero dei trasporti;

2) un rappresentante del Ministero della marina mercantile;

3) un rappresentante dell'ANAS;

4) due funzionari della Regione.

Possono essere chiamati dal comitato a partecipare ai suoi lavori, in qualità di esperti, senza diritto di voto, rappresentanti dell'amministrazione regionale, di quelle provinciali, di altri enti e delle società di gestione.

Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica fino alla scadenza di ogni legislatura.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore trasporti.

Art. 9.

Vigilanza

La giunta regionale svolge le funzioni generali di vigilanza sui servizi di trasporto e sull'attuazione dei piani e ne riferisce semestralmente al consiglio regionale.

Nell'ambito della rispettiva circoscrizione, la vigilanza è esercitata anche dai comprensori.

Capo III

SOCIETA' DI GESTIONE

Art. 10.

Finalità

La Regione promuove la costituzione di società per azioni a capitale pubblico per la gestione unitaria dei servizi di trasporto.

Le società di gestione promosse dalla Regione hanno il compito di esercitare il servizio dei trasporti in uno o più bacini, in conformità ai piani di trasporto ed alle direttive generali impartite dalla Regione e dai comprensori.

Le società stesse, ove se ne ravvisi la opportunità, possono affidare — previa autorizzazione del comprensorio — a cooperative di lavoratori, ad aziende a gestione strettamente familiare o ad aziende municipalizzate, servizi di esclusivo interesse locale.

Art. 11.

Partecipanti

Il capitale delle società di gestione è sottoscritto da Regione, province, comuni, consorzi di comuni o comprensori, comunità montane, enti pubblici e di diritto pubblico, società di trasporti a prevalente capitale pubblico, costituite al 31 dicembre 1975.

Lo statuto tipo delle società di gestione è approvato dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 12.

Bilancio

Il complesso dei servizi concessi alle società di gestione deve essere eseguito, in condizione di pareggio di bilancio. Concorrono a determinare i ricavi delle società di gestione i prodotti del traffico ed i contributi pubblici erogati in considerazione degli oneri derivanti dal carattere sociale del trasporto.

La prestazione di particolari servizi di carattere prevalentemente sociale, che saranno richiesti dal comprensorio, o dagli enti locali singoli avverrà alla condizione che i contributi richiesti dalla società di gestione, e riconosciuti necessari secondo il bilancio di previsione, siano stati approvati dagli enti richiedenti il servizio ed effettivamente erogati alle società di gestione.

Nel caso che i consuntivi risultino passivi per due esercizi consecutivi, gli amministratori saranno dichiarati decaduti, e non potranno essere rieletti.

Ai fini dell'applicazione del precedente comma non concorrono a costituire causa di decadenza le eventuali passività determinate da cause di forza maggiore che siano state tempestivamente comunicate alla Regione e congruamente documentate.

Al presidente della giunta regionale è fatto obbligo di dare notizia alla competente commissione consiliare della comunicazione.

La Regione delibera in merito entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione.

Nel regolamento di esecuzione vengono stabilite le modalità di compilazione dei bilanci delle società, e le procedure per la loro approvazione in sede di preventivo e consuntivo.

Art. 13.

Capitale

Il capitale può essere versato parte all'atto della costituzione e parte in quote successive secondo le modalità stabilite dagli atti costitutivi.

La sottoscrizione del capitale delle società di gestione può avvenire anche mediante conferimenti di immobili, impianti, attrezzature, materiale rotabile. In tal caso, la stima ai valori commerciali correnti dei beni conferiti è effettuata a norma dell'articolo 2343 del codice civile.

Art. 14.

Partecipazione della Regione

La Regione conferisce le sue quote di partecipazione azionaria al capitale delle società di gestione nella misura massima di lire 3.500 milioni per l'esercizio 1976, e con successive leggi lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1977, 1978, 1979, 1980 e lire 1.500 milioni per il 1981 oltre la sottoscrizione del capitale mediante conferimento di nuovo materiale rotabile di cui al piano di riparto nazionale in attuazione della legge n. 493/1975.

La giunta regionale, su parere della commissione consiliare, provvede alla definizione ed articolazione degli interventi.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 15.

Interventi finanziari

La giunta regionale nei limiti delle somme stanziate in bilancio è autorizzata:

a) a sottoscrivere quote del capitale sociale delle società di gestione anche mediante il conferimento di beni e di impianti;

b) a contrarre mutui, entro i limiti previsti dal successivo art. 27, che si rendessero necessari per partecipare alla sottoscrizione del capitale sociale delle società di gestione;

c) a rilasciare fidejussioni a favore delle società di gestione per il pagamento cui le società dovessero impegnarsi per l'acquisizione del capitale fisso e materiale rotabile necessari per l'assunzione dei servizi;

d) a proporre al consiglio regionale il piano di riparto tra i comprensori per interventi a favore delle società di gestione a capitale pubblico, dei contributi alle spese di esercizio e di ammodernamento e potenziamento.

Il totale delle obbligazioni previste nelle lettere *b*) e *c*) non può superare i limiti di cui al precedente art. 14.

Art. 16.

Spese di costituzione delle società

Le spese di costituzione e di primo impianto delle società sono a carico della Regione.

Art. 17.

Commissione di valutazione

La commissione abilitata all'accertamento del valore patrimoniale delle imprese concessionarie ed alla contrattazione per l'acquisto di autobus è così composta:

dal presidente della giunta e da due componenti dalla stessa designati, tra cui quello preposto al settore trasporti;

dal presidente della competente commissione consiliare permanente e da altri due membri nominati nel proprio seno;

da due esperti designati dal presidente della giunta, su proposta del componente della giunta preposto al settore.

Art. 18.

Indennità tecnico-organizzativa

In sede di liquidazione delle società concessionarie viene riconosciuto un indennizzo, per il rilevamento delle attività organizzative connesse con l'esercizio della concessione, calcolato nella misura massima dello 0,50 del costo/km medio aziendale regionale ammissibile, riferito agli ultimi tre anni, moltiplicato per il numero dei chilometri concessi e realmente effettuati nel 1975.

Capo IV

NORME TRANSITORIE FINALI

Art. 19.

Personale

Il personale, che alla data del 31 dicembre 1975 risulta adibito ai servizi assunti dalle società di gestione, viene trasferito alle dipendenze di queste. Vengono altresì trasferiti alle società di gestione i fondi di anzianità previsti per legge.

Possono essere altresì assunti, previo parere della direzione compartimentale, per essere destinati alle funzioni corrispondenti alle effettive esigenze di servizio delle società

di gestione, coloro che risultino aver prestato servizio in modo continuativo, almeno dal 31 dicembre 1975, presso le aziende esercenti i trasporti nella Regione, a condizione che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età e siano in possesso dei requisiti richiesti.

Essi verranno inquadrati secondo le capacità professionali, e tenuto conto per quanto possibile delle mansioni svolte, nel numero determinato dal comitato di cui all'art. 7, in base alle accertate esigenze dei servizi svolti.

Art. 20.

Organici del personale delle società di gestione

Le dotazioni di personale delle società di gestione sono pari, per ciascuna qualifica, a quelle del personale trasferito dalle aziende ex esercenti.

Gli organici e le eventuali modifiche sono deliberate dal consiglio di amministrazione delle società di gestione con la maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio.

Le assunzioni del personale, successive alla costituzione delle società di gestione, sono effettuate esclusivamente per concorso pubblico per esami.

Il trattamento economico e giuridico del personale è disciplinato dal CCNL di categoria.

Art. 21.

Circoscrizione provvisoria dei bacini

Ai fini della presente legge il territorio regionale si articola in via provvisoria in aree provinciali ed interprovinciali fino a quando non saranno istituiti i comprensori.

Art. 22.

Oneri conseguenti al protocollo d'intesa

La giunta regionale è autorizzata a corrispondere, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976, una sovvenzione per far fronte all'applicazione a favore dei lavoratori delle autolinee del « protocollo d'intesa » secondo gli accordi siglati tra Regione ed organizzazioni sindacali.

La sovvenzione è corrisposta alle società concessionarie, comprese quelle a capitale pubblico che dovessero assumere i relativi servizi entro il 31 dicembre 1976.

All'erogazione delle sovvenzioni si procede sulla base di elenchi nominativi redatti su apposito modello fornito dalla Regione e con le modalità che saranno stabilite dalla giunta regionale.

Il concessionario è tenuto a fornire, a richiesta del settore trasporti, la documentazione necessaria a riprova dei dati esposti.

Art. 23.

Contributi all'esercizio per il 1975

Alle imprese che gestiscono pubblici servizi di linea per trasporto di persone di concessione regionale, può essere riconosciuto un contributo chilometrico fino ad un massimo di L. 110/km, e comunque entro i limiti del deficit aziendale accertato, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1975.

Ai fini della determinazione del contributo chilometrico, va considerata la sola percorrenza, espressa in autobus/chilometro, delle autolinee di concessione regionale dedotta dai disciplinari, aumentata della percorrenza delle corse *bis* effettuate e regolarmente denunciate.

Il contributo di cui al primo comma verrà erogato solo nel caso che — per l'esercizio 1975 — risulti passivo il conto economico dell'intera attività di trasporto ed il costo/km aziendale complessivo risulti contenuto entro i limiti massimi che saranno fissati dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente, su proposta dell'ufficio dei trasporti.

Non sono ammesse a contributo le imprese a favore delle quali la Regione, lo Stato o gli enti locali, intervengano — anche indirettamente — con altri benefici economici volti al ripiano delle passività di esercizio, nè le imprese che non abbiano ottemperato all'obbligo della tenuta delle scritture I.V.A.

Non è ammessa a contributo la percorrenza delle corse che, all'atto della pubblicazione della presente legge, risultino soppresse o sospese non per causa di forza maggiore o senza una regolare autorizzazione.

E' ammessa a contributo la percorrenza delle linee attribuite in via precaria.

Se la titolarità della concessione risulta trasferita nel corso del 1975 con regolare autorizzazione, il contributo viene erogato al cedente ed al cessionario in parti proporzionali ai rispettivi periodi di espletamento del servizio.

Le domande per l'ammissione a contributo devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge e devono essere corredate, a pena di esclusione dal contributo, della seguente documentazione:

a) conto economico della gestione 1975, relativo a tutta l'attività di trasporto, redatto su apposito modulo predisposto dall'ufficio dei trasporti;

b) elenco di tutte le autolinee esercitate di concessione statale, regionale o comunale, con l'indicazione delle singole risultanze di esercizio;

c) copia conforme delle scritture I.V.A. obbligatorie;

d) copia degli orari delle autolinee regionali gestite, con apposto il visto di attualità dei servizi da parte dei comuni capolinea;

e) dichiarazione degli enti locali, patronati scolastici, uffici postali, relativa ai canoni e sussidi corrisposti o deliberati per l'esercizio 1975, ovvero, nella negativa, dichiarazione dell'impresa di non aver percepito sussidi e canoni.

E' in facoltà della giunta regionale concedere, su richiesta delle società concessionarie, un acconto sui contributi, pari al 70% degli autobus/km ammessi per il 1974.

Art. 24.

Contributi per l'esercizio 1976

Alle società concessionarie, comprese quelle a capitale pubblico che dovessero assumere i relativi servizi entro il 31 dicembre 1976, possono essere riconosciuti per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 1976 i seguenti contributi:

a) contributo chilometrico fino ad un massimo di lire 110/km; calcolato sulla percorrenza delle autolinee regionali, espressa in autobus/km, desunta dai disciplinari ed aumentata della percorrenza delle corse *bis* effettuate e regolarmente denunciate e limitatamente alle corse effettivamente in esercizio;

b) contributo pari a quello fissato per l'esercizio 1975 ai sensi dell'art. 9, lettera *a*), della legge regionale 9 settembre 1975, n. 64, proporzionalmente ai mesi di effettivo esercizio.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono così liquidati:

1) per le società concessionarie che cesseranno dall'esercizio nel corso dell'anno 1976, all'atto della cessazione e sulla base dei risultati di bilancio conseguiti al 31 dicembre 1975;

2) per le società a capitale pubblico, che dovessero subentrare, in quote pari ai dodicesimi di autobus/km effettivamente svolti nel corso dell'esercizio 1976;

3) per le altre società concessionarie, sulla base dei risultati di bilancio conseguiti al 31 dicembre 1976 con modalità che saranno fissate dalla giunta regionale.

Le domande per l'ammissione dei contributi di cui al primo comma devono essere presentate entro i termini fissati dalla giunta regionale.

Non è ammessa a contributo la percorrenza dei periodi di esercizio per i quali la Regione abbia garantito il relativo ripiano del deficit, ed il contributo di cui al comma primo, lettera *b*), viene proporzionalmente ridotto.

Art. 25.

Procedimento per l'assegnazione di contributi

Le attribuzioni dei contributi di cui agli articoli 23 e 24 sono stabilite dalla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare permanente.

Le singole erogazioni sono disposte con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 26.

Piano-autobus

Con riferimento agli articoli 1, 2 e 4 ed alla legge 16 ottobre 1975, n. 493, la Regione integra il contributo disposto dallo Stato per l'acquisto di nuovi autobus con una somma pari a quella assegnata dallo Stato.

La giunta regionale provvede agli adempimenti necessari secondo le modalità indicate dalla commissione di cui all'art. 17.

Art. 27.

Disposizioni finanziarie

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge riferiti all'anno 1976, si provvede, con riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1976, mediante:

a) istituzione del cap. 2102 (titolo II, sez. V, rubr. 2) denominato «conferimenti azionari e spese di impianto per le società di gestione di pubblici trasporti» (articoli 14 e 16), per l'importo di L. 3.500.000.000;

b) istituzione del cap. 2103 (titolo II, sez. V, rubr. 2) denominato «sovvenzione a favore dei lavoratori delle autolinee per l'anno 1976 e relativi conguagli» (art. 22), per l'importo di L. 2.600.000.000;

c) istituzione del cap. 2104 (titolo II, cat. V, rubr. 2) denominato «contributi chilometrici in favore delle società concessionarie per gli anni 1975 e 1976» (articoli 23 e 24), per l'importo di L. 2.720.000.000;

d) incremento del cap. 2101 denominato «contributi nella spesa per veicoli destinati al trasporto pubblico di persone» già stanziato in L. 1.524.898.000 (art. 26), per l'importo di L. 1.525.000.000.

Agli interventi di cui ai citati articoli 23 e 24 (contributi chilometrici alle società) si provvede, oltre che con il capitolo istituito con la precedente lettera *c)*, mediante utilizzo, fino a concorrenza di L. 780.000.000, di partite costituenti residui di stanziamento di pregresse gestioni, opportunamente conservate a termini dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tutt'ora disponibili.

All'onere conseguente al funzionamento del comitato di cui all'art. 7, si provvede con i fondi stanziati al cap. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1976 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

In conseguenza degli incrementi di spesa sopra indicati, sono introdotte al bilancio di previsione per l'esercizio 1976 le seguenti modificazioni:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Cap. 401 «Mutui a lungo termine», in aumento di L. 7.320.000.000.

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Cap. 1400 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi», in diminuzione L. 1.500.000.000.

Cap. 2600 «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi per interventi di emergenza», in diminuzione L. 1.525.000.000.

Sono soppresse le seguenti partite incluse negli elenchi allegati:

elenco n. 3: partita n. 4;
elenco n. 5: partita n. 5.

Al finanziamento degli oneri ricadenti sugli esercizi 1977 e seguenti e relativi a conferimenti azionari (art. 14) nonché a garanzie fidejussorie (art. 15), sarà successivamente provveduto con appositi provvedimenti legislativi.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con proprie deliberazioni, mutui passivi fino a concorrenza dell'importo di L. 7.320.000.000, oltre a quelli già autorizzati col provvedimento legislativo riguardante l'assunzione di mutui passivi, votato dal consiglio regionale in data 28 luglio 1976 con atto n. 38/3 ed in corso di esame da parte del Governo. La stipulazione deve avvenire alle condizioni ed alla durata presumibili previste nel predetto provvedimento legislativo votato il 28 luglio 1976.

Al maggior onere derivante, a partire dall'anno 1977, dall'ammortamento dei mutui come sopra autorizzati, previsto in L. 1.380.000.000 per ciascun esercizio, si fa fronte con l'incremento dei fondi di pertinenza regionale previsto dalla legge 10 maggio 1976, n. 356, nonché con il contenimento delle spese di natura variabile iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 1976.

Art. 28.

Regolamento di esecuzione

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emanerà il relativo regolamento di esecuzione, d'intesa con la competente commissione consiliare.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 29.

Esercizio provvisorio di funzioni

Fino a quando non sono costituiti i comprensori, le relative funzioni afferenti alla materia dei trasporti sono esercitate dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione consiliare.

In caso di dissenso decide il consiglio regionale.

Art. 30.

Abrogazione di norme

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie.

Art. 31.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 14 settembre 1976

SPADACCINI

(12113)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763090)